

**TRIBUNALE DI PALERMO**

- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA -

riunito in camera di consiglio nella persona dei sig.ri magistrati

dott. Giulio CORSINI Presidente

dott. Riccardo TROMBETTA Giudice rel.

dott.ssa Flavia COPPOLA Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. R.G. 2185 dell'anno 2019, promosso da

██████████, nato a ██████████ (Gambia) il ██████████, qui rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Caradonna giusta procura speciale *ad litem* offerta in uno al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Palermo al viale Lazio n. 13;

- RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI;

- CONVENUTO CONTUMACE -

E CON L'INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 del 04.02.2019

██████████, nato a ██████████ (Gambia), ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani all'esito della seduta del 21.11.2018 e recante identificativo Prot. Est. TP ██████████, provvedimento con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in linea subordinata, di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria, né è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per accordare una tutela residuale di tipo umanitario e, conseguentemente, disposta la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98.

Si duole in particolare che l'autorità amministrativa deputata, nonostante la produzione di nuova documentazione relativa a circostanze significative ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, ed in specie a riprova delle persecuzioni patite in patria a causa della propria condizione di omosessualità, abbia dichiarato inammissibile la domanda ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. b) del d.lgs. 25/2008, ossia in quanto non sarebbero stati forniti elementi nuovi rispetto ad altra precedente domanda già respinta.

La P.A. convenuta, regolarmente citata per il giudizio, ha ommesso di costituirsi.

La domanda deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Ai sensi dell'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251,



di attuazione della originaria direttiva 2004/83/CE, agli apolidi ed ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea viene attribuita la qualità giuridica di rifugiati allorchè, a causa del timore fondato di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non possano o, a causa di tale timore, non vogliano avvalersi della protezione del proprio paese, purchè non sussista una delle cause di esclusione di cui all'art. 10.

Va allora rilevato che l'odierno ricorrente, fin dalla prima audizione del 25.11.2014, ha esposto la ragione della propria dipartita dal paese natio e di residenza, ossia la persecuzione della propria condizione di omosessualità, raccontando che nel maggio 2013, mentre si trovava in una camera dell'albergo in cui lavorava come cuoco, venne sorpreso in intimità con un turista danese a seguito dell'irruzione operata dalla polizia, agenti che poi ebbero a bastonarlo, arrestarlo e rinchiuderlo in carcere con il turista. Esponeva inoltre di essere stato sottoposto a violenze e minacciato di morte mentre si trovava in carcere, scoprendo anche che la notizia della relazione era stata resa nota dai giornali, nonchè di essere riuscito a fuggire insieme all'amante con l'aiuto di un poliziotto corrotto.

Le sue dichiarazioni, tuttavia, in sede amministrativa non vennero ritenute credibili, o comunque idonee a supportare il riconoscimento della protezione internazionale.

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. b) del d.lgs. 25/2008, la reiterazione di una precedente richiesta comporta la sua inammissibili-

tà qualora non vengano forniti elementi nuovi rispetto alle condizioni personali o del paese di provenienze.

Tale non è stato considerato dalla competente Commissione territoriale il certificato notarile del giorno 8.3.2018, rilasciato da un Notaio dall'Alta Corte di Banjul, nella Repubblica del Gambia, attestante la situazione del ricorrente e prodotto a corredo della reiterata domanda come suffragio alla credibilità della storia.

Tale documento deve invece considerarsi un elemento nuovo idoneo, in considerazione della sua sopravvenienza rispetto alla primigenia domanda. La novità degli elementi, alla cui allegazione l'art. 29, lett. b, d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 subordina l'ammissibilità della reiterazione, possono infatti consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla Commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 del d.lg. citato (Cassazione civile sez. VI, 28/02/2013, n. 5089).

Il certificato de quo, successivo al rigetto della prima domanda in quanto rilasciato in data 8.3.2018 (cfr. certificazione in produzione attorea), attesta allora invero i fatti da lui narrati, ossia che questi è ricercato dall'autorità per il reato di omosessualità, avendo consumato un rapporto con un turista danese già in passato autore di un simile comportamento, rilevandosi solo l'incongruenza relati-



va al mese di incarcerazione, indicato in agosto mentre il medesimo aveva dichiarato, verosimilmente sbagliando, di essere partito in maggio (cfr. verbale di audizione in commissione del 25.11.2014).

La narrazione, poi, invero, risulta anche coerente e plausibile alla luce delle informazioni generali relative al paese di provenienza, ovvero il Gambia.

Se è vero infatti che la situazione del paese è mutata rispetto al momento del suo arresto a seguito dell'insediamento del nuovo governo di Adama Barrow nel 2017, non risulta comunque che sia stata abrogata la norma che punisce il reato di omosessualità (section 144 criminal code gambiano). Le pene risultano inoltre particolarmente severe soprattutto nell'ipotesi aggravata, introdotta da una legge dell'ottobre 2014 (cfr NATLEX, *Database of national labour, social security and related human rights legislation*, Gambia - Criminal and penal law su www.ilo.org; *Criminal Code Amendment Act*, 2014, su www.hrw.org; relazione annuale sui diritti umani 2018 Gambia del USDOS, dipartimento di Stato degli Stati Uniti, pubblicata il 13.03.2019 su www.ecoi.net/en/countries/gambia; report annuale 2018 di Human Rights Watch su www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/gambia).

Come allora più volte ribadito dal giudice nomofilattico (così Cass., n. 15981 del 2012; Cass., n. 2875 del 2018), per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata semplicemente sul piano giuridico, e specificamente con la mera configurazione come criminoso del

comportamento che si intende contrastare: in forza degli artt. 8 lett. D e 7 comma 2 lett. B del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251, infatti, mentre gli atti di persecuzione ben possono assumere la forma degli atti legislativi, l'oggetto di essi costituito da "un particolare gruppo sociale" può essere individuato anche in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale.




Di talchè, sussistendo per [REDACTED] il timore fondato di essere perseguitato in patria a causa della propria identità sessuale, timore per il quale ha lasciato repentinamente il paese e per il quale il rientro lo esporrebbe al pericolo di essere arrestato e condannato per omosessualità, oltre che per l'evasione già posta in essere al fine di sottrarsi alla persecuzione, deve a questi riconoscersi lo status di rifugiato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Atteso che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Trapani prot. n. 5563 del 9.2.2019, la condanna alle spese va posta in favore dell'erario con liquidazione alla metà *ex art.* 130 DPR 115/02. A tale riguardo non è possibile infatti condividere quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 18583 del 2012, secondo cui sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso, atteso che l'unitaria personalità giuridica dello Stato si rifrange in quella dei singoli ministeri, ciascuno dotato di proprio autonomo bilancio economico-finanziario, con la conseguenza che ciascuno, rimasto soccombente in giudizio, è chiamato a rifondere con proprie risorse gli esborsi che altra articolazione amministrativa è chiamata



a destinare al patrocinio per i non abbienti (sul punto anche Consiglio di Stato n. 1137 del 2015 ed ora anche Cass., n. 5819 del 2018).

P.Q.M.

1. Riconosce lo status di rifugiato in capo 
nato  (Gambia) il 
2. Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore dell'erario delle spese processuali riferibili a Hydara Lamin, per il presente giudizio, da determinarsi, in misura già dimidiata ex art. 130 DPR 115/02, in complessivi € 700,00, oltre l'i.v.a. (se dovuta) e la c.p.a.

Palermo, 16.1.2020

Il Giudice estensore
dott. Riccardo Trombetta

Il Presidente
dott. Giulio Corsini

Depositato in Cancelleria
23 GEN. 2020
FU 47/2019/17 (10/211-12)
Il Cancelliere D.ssa Mascato Marcella